

Edizione di venerdì 22 giugno 2018

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Iscrizione all'albo: è ancora obbligatoria per la consulenza fiscale?

di **Marco Bargagli**

IVA

Buoni benzina “monouso” con fatturazione immediata

di **Sandro Cerato**

DICHIARAZIONI

Amministratori di condominio e quadro AC del modello Redditi PF

di **Federica Furlani**

RISCOSSIONE

La rateizzazione del debito non preclude l'impugnazione

di **Angelo Ginex**

IMPOSTE INDIRETTE

Imposta di bollo

di **EVOLUTION**

RASSEGNA RIVISTE

Come creare una mentalità vincente per far fronte ai cambiamenti legati alla professione del consulente del lavoro

di **Silvia Cusmai**

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Iscrizione all'albo: è ancora obbligatoria per la consulenza fiscale?

di **Marco Bargagli**

Negli ultimi anni si è **alimentato un profondo dibattito** tra gli **addetti ai lavori**, concernente l'esatta individuazione dei **soggetti abilitati** ad **esercitare l'attività di consulenza fiscale** e **assistenza del contribuente**.

In particolare, la *vexata quaestio* ha **acceso aspre polemiche** tra coloro che ritengono che la predetta attività **possa essere svolta solo dagli iscritti ad appositi albi professionali** (es. avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro etc.) rispetto ad altri che, in linea con i **principi di derivazione comunitaria**, auspicano la **piena liberalizzazione delle professioni**, ivi compresa l'**assistenza giuridica in campo legale e tributario**.

Sullo specifico punto, una **prima significativa svolta** si è avuta con l'**introduzione nel nostro ordinamento della Legge 4/2013**, recante disposizioni in materia di **professioni non organizzate**, in vigore dal **10.02.2013**.

Ai sensi dell'[articolo 7 L. 4/2013](#), al fine di **tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali**, le **associazioni professionali** (tra cui, ad esempio, le associazioni nazionali dei **tributaristi**, che **non prevedono l'inserimento** dei loro componenti in **appositi albi professionali**) possono **rilasciare ai propri iscritti**, dopo avere esperito le **necessarie verifiche** e sotto la **responsabilità del proprio rappresentante legale**, un'attestazione relativa:

- alla regolare **iscrizione del professionista all'associazione**;
- ai requisiti necessari alla **partecipazione all'associazione stessa**;
- agli **standard qualitativi e di qualificazione professionale** che **gli iscritti sono tenuti a rispettare** nell'esercizio dell'**attività professionale** ai fini del **mantenimento dell'iscrizione all'associazione**;
- all'eventuale possesso della **polizza assicurativa** per la **responsabilità professionale** stipulata dal professionista;
- all'eventuale **possesso, da parte del professionista iscritto, di una certificazione** rilasciata da un **organismo accreditato** relativa alla **conformità alla "norma tecnica UNI"**.

Successivamente, con il **D.L. 193/2016 (c.d. decreto fiscale)**, il legislatore ha novellato l'[articolo 63, comma 2, D.P.R. 600/1973](#) estendendo la **rappresentanza e assistenza dei**

contribuenti anche ai professionisti di cui alla norma UNI 1151, certificati e qualificati ai sensi della L. 4/2013.

In particolare, per **espressa disposizione normativa**, presso gli **uffici finanziari il contribuente può farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale**, previo rilascio di una **procura** che deve essere **conferita per iscritto con firma autenticata**.

Tuttavia, è prevista una **deroga** a tale previsione che consente a **determinati soggetti di autenticare direttamente la procura** che, conseguentemente, **conferirà al professionista la possibilità di rappresentare direttamente il contribuente presso gli uffici dell'Amministrazione finanziaria**.

In particolare, quando la **procura** viene conferita:

- a **persone iscritte in albi professionali**;
- a soggetti iscritti nei **ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi**, in **possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria**;
- ai **professionisti di cui alla “norma UNI 11511” certificati e qualificati ai sensi della L. 4/2013**,

è loro concessa la facoltà di **autenticare direttamente la sottoscrizione** rilasciata dal **proprio assistito**.

Con riferimento alla **possibilità di svolgere attività di consulenza fiscale anche da parte di soggetti non iscritti ad appositi albi professionali**, si è recentemente espressa la **Corte di Cassazione**, con la [sentenza n. 13342 del 28.05.2018](#).

In particolare, in sede di legittimità, la suprema Corte è stata chiamata a valutare se ricorre o meno la **nullità dell'incarico professionale** nella particolare ipotesi in cui la **prestazione espletata dal professionista** rientri in quelle attività che sono **riservate in via esclusiva a una determinata categoria professionale**, essendo **l'esercizio della professione subordinato, per legge, all'iscrizione in apposito albo o ad abilitazione**.

Tale accertamento, sulla base dei principi elaborati dalla **Corte Costituzionale** ([Corte Costituzionale, sentenza n. 418/1996](#)) deve tener conto del fatto che **al di fuori delle attività comportanti prestazioni che possono essere fornite solo da soggetti iscritti ad albi o provvisti di specifica abilitazione**, per tutte le **altre attività di professione intellettuale** o per tutte le altre prestazioni di assistenza o consulenza vige **il principio generale di libertà di lavoro autonomo** o di libertà di impresa di servizi a seconda del contenuto delle prestazioni e della relativa organizzazione (sul punto si vedano anche le precedenti sentenze [Cass. n. 14085/2010](#) ; [n. 15530/2008](#); [n. 12840/2006](#)).

Nello specifico, le **materie commerciali, economiche, finanziarie e di ragioneria**, le **prestazioni di assistenza o consulenza aziendale non sono riservate** in via esclusiva ai dottori commercialisti, ai ragionieri e ai periti commerciali, non rientrando fra le attività che possono essere svolte esclusivamente da **soggetti iscritti ad apposito albo professionale o provvisti di specifica abilitazione**.

Sul punto, il giudice di merito **non ha effettuato un accertamento** circa **l'effettiva natura della prestazione** effettuata, limitandosi ad affermare che **l'attività espletata dalla ricorrente rientrava nelle attribuzioni dei professionisti intellettuali iscritti ad apposito albo**.

In definitiva, gli ermellini hanno confermato che le prestazioni di **consulenza fiscale** consistenti nella **tenuta di scritture contabili, redazione di modelli Iva** o per la **dichiarazione dei redditi**, nonché l'effettuazione di altri incarichi demandati al consulente (es. l'effettuazione dei **conteggi ai fini Irap ed Ici**, la **richiesta di certificati o presentazione di domande presso le camere di commercio**), **non sono riservate in via esclusiva ai dottori e ragionieri commercialisti e esperti contabili**.

Seminario di specializzazione

**QUESTIONI GIURIDICO TRIBUTARIE E OPPORTUNITÀ DA
BITCOIN, CRIPTOVALUTE E BLOCKCHAIN**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

IVA

Buoni benzina “monouso” con fatturazione immediata

di **Sandro Cerato**

L'avvicinarsi del termine del **1° luglio** preoccupa non poco gli operatori del settore petrolifero in considerazione del nuovo **obbligo di emissione della fattura elettronica relativamente alle cessioni di carburante per motori ad uso autotrazione**.

Come noto, le disposizioni della **Legge di Bilancio 2018** anticipano al prossimo 1° luglio, in luogo del 1° gennaio 2019, **l'obbligo di emissione della fattura elettronica** alle predette cessioni tenendo conto che si tratta di un settore in cui le frodi non sono mancate nel corso degli anni.

Nel contempo si dovrà tener altresì conto delle **nuove regole previste per la deducibilità del costo e per la detraibilità dell'Iva** assolta sull'acquisto del carburante, ed in particolare **dell'obbligo di pagamento mediante strumenti tracciabili**.

Sul punto è bene ricordare che la norma ([articolo 1, comma 922, Legge di Bilancio 2018](#)) individua come strumenti idonei di pagamento solamente la **carta di credito, la carta di debito e quelle prepagate**, mentre il successivo [Provvedimento n. 73203 del 04.04.2018](#) ha ampliato lo spettro degli strumenti tracciati includendo anche gli **assegni bancari e postali, i vaglia, i bonifici bancari** e gli altri strumenti bancari che permettano l'addebito sul conto corrente, nonché le **tessere magnetiche** adottate nei contratti di “*netting*” ed i **buoni benzina**.

Proprio in relazione ai **buoni benzina**, assumono particolare rilievo i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate nella [circolare 8/E/2018](#) ai fini dell'individuazione del **momento di effettuazione dell'operazione** e del conseguente **obbligo di emissione della fattura elettronica** a far data dal prossimo **1° luglio 2018**.

Fino ad oggi, la **gestione dei buoni benzina** ha seguito le indicazioni fornite nel lontano 1974 dalla **circolare 30/1974**, in cui si è **equiparato il buono benzina ad un titolo di legittimazione** (di carburante appunto), con conseguente **esclusione dall'obbligo di emissione della fattura all'atto della cessione del buono**, trattandosi di fatto di una cessione di denaro esclusa da Iva ai sensi dell'[articolo 2, comma 3, lett. a\), D.P.R. n. 633/1972](#).

Il **momento di effettuazione dell'operazione**, con conseguente obbligo di emissione della fattura, è stato fatto coincidere, pertanto, con il **successivo momento in cui il buono è utilizzato** per eseguire il rifornimento di carburante.

La [Direttiva \(UE\) 1065/2016](#) ha modificato la disciplina di acquisto dei **buoni benzina**,

distinguendo in particolare due ipotesi:

- **buoni “monouso”**, utilizzabili solamente per l’acquisto di carburante presso una specifica compagnia, per i quali **l’iva dovuta è già nota al momento di emissione del buono stesso**, con conseguente individuazione del **momento di effettuazione dell’operazione**, e di emissione della fattura (elettronica), già all’atto dell’**emissione del buono**;
- **buoni “multiuso”**, che danno diritto a rifornirsi presso **differenti compagnie** o che consentono l’acquisto anche di **beni e/o servizi diversi** dal carburante, che continuano ad essere equiparati a dei **titoli di legittimazione** con conseguente esclusione dall’obbligo di emissione della fattura all’atto della loro emissione. Per tali buoni, infatti, l’individuazione dell’oggetto di acquisto avviene solamente nel **momento in cui il buono è utilizzato**, e solo in tale attimo si realizza il **momento di effettuazione dell’operazione** ed il conseguente **obbligo di emissione della fattura**.

L’Agenzia delle Entrate, nella citata [circolare 8/E/2018](#), conferma che la distinzione proposta opera anche in relazione ai **buoni carburante**, rendendo non più valide le regole seguite sino ad oggi, fermo restando che non saranno sanzionati i **comportamenti difformi** tenuti fino al prossimo **31 dicembre 2018**, rendendo quindi obbligatorie le indicazioni fornite dalla [Direttiva \(UE\) 1065/2016](#) solamente per i buoni emessi a far data dal prossimo **1° gennaio 2019**.

Per approfondire questioni attinenti all’articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



DICHIARAZIONI

Amministratori di condominio e quadro AC del modello Redditi PF

di **Federica Furlani**

Il **quadro AC** del modello Redditi PF 2018 deve essere utilizzato dagli **amministratori di condominio, in carica al 31 dicembre 2017**, per effettuare una serie di adempimenti.

Si evidenzia che, nell'ipotesi in cui l'amministratore di condominio sia **esonero dalla presentazione della propria dichiarazione dei redditi**, il **quadro AC** deve essere presentato unitamente al frontespizio del modello Redditi PF 2018 con le relative modalità e i termini.

Nel caso in cui l'amministratore di condominio abbia invece presentato del **modello 730/2018** avvalendosi dell'assistenza fiscale, dovrà presentare la comunicazione

- compilando il **Quadro K** del **modello 730**,
- oppure presentando, oltre il modello 730, il **quadro AC** del modello Redditi PF 2018.

In particolare, nel **quadro AC** vanno comunicati, nella **Sezione II**, i **dati identificativi del condominio oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati sulle parti comuni condominiali**, tenuto conto dell'eliminazione dell'obbligo di invio tramite raccomandata della comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara, al fine di fruire della **detrazione d'imposta** delle spese sostenute per l'esecuzione degli interventi di ristrutturazione edilizia (**D.L. 70/2011**).

Vanno quindi indicati nella dichiarazione dei redditi i **dati catastali identificativi dell'immobile** e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione.

Nella **Sezione III** del quadro AC va invece **comunicato l'importo complessivo degli acquisti di beni e servizi effettuati dal condominio nell'anno solare 2017** e i **dati identificativi dei relativi fornitori**.

Gli acquisti che devono essere indicati nel **quadro AC** sono quelli effettuati nell'anno solare, indipendentemente dal criterio di contabilizzazione seguito dal condominio. Ai fini della determinazione del **momento di effettuazione degli acquisti** si applicano le **disposizioni dell'[articolo 6 D.P.R. 633/1972](#)**.

Pertanto, in via generale, le **cessioni dei beni** si intendono effettuate:

- per la cessione di beni immobili, al momento della **stipulazione del contratto**;
- per la cessione di beni mobili, al momento della **consegna o spedizione**.

Le **prestazioni di servizi** si considerano effettuate all'atto del **pagamento del corrispettivo**; nel caso in cui sia stata emessa fattura anteriormente al pagamento del corrispettivo, o quest'ultimo sia stato pagato parzialmente, l'operazione si considera effettuata, rispettivamente, alla **data di emissione della fattura** o a quella del **pagamento parziale**, relativamente all'importo fatturato o pagato.

L'obbligo di comunicazione in commento sussiste anche nell'ipotesi di un **condominio** con non più di otto condomini, che, pur non essendo obbligato alla **nomina di un amministratore**, ne ha comunque conferito l'**incarico**.

Non devono invece **essere comunicati i dati relativi**:

- **alle forniture di acqua, energia elettrica e gas;**
- **agli acquisti di beni e servizi effettuati nell'anno solare**, che risultano, al lordo dell'Iva gravante sull'acquisto, **non superiori complessivamente a euro 258,23** per singolo fornitore;
- alle forniture di servizi che hanno comportato da parte del condominio il **pagamento di somme soggette alle ritenute alla fonte**, come ad esempio la **ritenuta del 20%** cui sono assoggettati i corrispettivi per le attività di lavoro autonomo anche occasionale o la **ritenuta del 4%** da applicare a prestazioni su **contratti di appalto di opere e servizi**.

Ricordiamo infatti che, ai sensi dall'[articolo 25-ter D.P.R. 600/1973](#), il condominio è obbligato ad effettuare una ritenuta nella misura del **4%**, per le prestazioni rese nell'ambito degli **appalti condominiali** eseguiti nell'esercizio d'impresa. Pertanto, questo tipo di prestazioni, per le quali deve essere operata dal condominio, in qualità di **sostituto d'imposta**, all'atto del pagamento una ritenuta del 4%, **non devono essere indicate nel quadro AC**, dovendo invece essere indicate nella dichiarazione dei sostituti d'imposta (**modello 770/2018**) che il condominio è obbligato a presentare per l'anno 2017.

Tra i **fornitori** del condominio sono invece da ricomprendere anche gli **altri condomini, super condomini, consorzi o enti di pari natura**, ai quali il condominio amministrato abbia corrisposto nell'anno somme superiori a euro 258,23 annui a qualsiasi titolo.

Si precisa che, in presenza di **più condomini amministrati dal contribuente**, devono essere compilati **distinti quadri per ciascun condominio**, numerandoli progressivamente utilizzando il campo "Modello N."

Seminario di specializzazione

IL REDDITO PROFESSIONALE

Scopri le sedi in programmazione >

RISCOSSIONE

La rateizzazione del debito non preclude l'impugnazione

di Angelo Ginex

In materia tributaria, **non costituisce acquiescenza**, da parte del contribuente, l'aver chiesto ed ottenuto, senza alcuna riserva, **la rateizzazione degli importi indicati nella cartella di pagamento**, atteso che non può attribuirsi al puro e semplice riconoscimento d'essere tenuto al pagamento di un tributo, contenuto in atti della procedura di accertamento e di riscossione (denunce, adesioni, pagamenti, domande di rateizzazione o di altri benefici), l'effetto di precludere **ogni contestazione in ordine all'an debeatur**, salvo che non siano **scaduti i termini di impugnazione** e non possa considerarsi **estinto il rapporto tributario**. È questo l'interessante principio ribadito dalla **Corte di Cassazione** con [ordinanza 8 giugno 2018, n. 14945](#).

La vicenda trae origine dalla proposizione di un ricorso avverso una cartella di pagamento relativa a contributi dovuti al SSN per **intervenuta prescrizione del credito**, che veniva accolto dalla Commissione tributaria provinciale adita. La sentenza veniva appellata dall'Agente della riscossione, il quale contestava di essere stato erroneamente condannato al pagamento delle spese di lite con l'ente impositore, atteso che non gli si poteva attribuire alcuna responsabilità in merito all'avvenuta maturazione del **termine prescrizionale**.

La Commissione tributaria regionale della Sicilia rigettava il ricorso in appello dell'Agente della riscossione, il quale proponeva pertanto **ricorso per cassazione**, denunciando violazione e/o falsa applicazione degli [articoli 2943 e 2944 cod. civ.](#), in relazione all'[articolo 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.](#), laddove i giudici di seconde cure avevano ritenuto che esso avesse concorso a far maturare la **prescrizione del credito**.

Ebbene, la pronuncia in rassegna è estremamente interessante, poiché i giudici di piazza Cavour, pur dichiarando l'**inammissibilità** del suddetto motivo di impugnazione per carenza di autosufficienza, hanno inteso comunque chiarirne la manifesta infondatezza alla luce del consolidato orientamento in materia, secondo cui **la domanda di rateizzazione del debito, non costituendo un atto di riconoscimento del credito vantato dall'Agente della riscossione, non risulta atto idoneo ad interrompere la prescrizione** ai sensi dell'[articolo 2944 cod. civ.](#) (cfr., *ex multis* **Cass.**, [sentenze nn. 7820/2017](#) e [3347/2017](#)).

Tale orientamento trova fondamento nella datata **sentenza 19 giugno 1975, n. 2463**, con cui la **Corte di Cassazione** aveva affermato *tout court* che: **"Costituisce principio generale nel diritto tributario che non si possa attribuire al puro e semplice riconoscimento, esplicito o implicito, fatto dal contribuente d'essere tenuto al pagamento di un tributo e contenuto in atti della procedura di accertamento e di riscossione (denunce, adesioni, pagamenti, domande di rateizzazione o di altri benefici), l'effetto di precludere ogni contestazione in ordine all'an debeatur, salvo che non siano**

scaduti i termini di impugnazione e non possa considerarsi estinto il rapporto tributario. Siffatto riconoscimento esula, infatti, da tale procedura, regolata rigidamente e inderogabilmente dalla legge, la quale non ammette che l'obbligazione tributaria trovi la sua base nella volontà del contribuente."

Le manifestazioni di volontà del contribuente, pertanto, quando **non** esprimano una **chiara rinuncia** al diritto di contestare l'*an debeat*, debbono ritenersi giuridicamente **rilevanti solo per ciò che concerne il quantum debeat, nel senso di vincolare il contribuente ai dati a tal fine forniti o accettati.**

Ciò non esclude però che il contribuente possa **validamente rinunciare** a contestare la pretesa vantata dall'Amministrazione finanziaria, ma, perché tale forma di acquiescenza si verifichi, è necessario il concorso dei **requisiti indispensabili** per la configurazione di una rinuncia, e cioè:

- che una **controversia** tra contribuente e Amministrazione finanziaria **sia già nata** e risulti chiaramente nei suoi termini di diritto o, almeno, sia determinabile oggettivamente in base agli atti del procedimento;
- che la **rinuncia** del contribuente sia manifestata con una **dichiarazione espressa** o con un **comportamento sintomatico particolare**, purché entrambi assolutamente **inequivoci**.

In definitiva quindi, in assenza di tali requisiti, la presentazione di una domanda di rateizzazione, di un'istanza di definizione agevolata o di qualsiasi altro atto della procedura di accertamento e di riscossione **non determina l'effetto di precludere al contribuente ogni contestazione in ordine all'an debeat, salvo che non siano scaduti i termini di impugnazione e non possa considerarsi estinto il rapporto tributario.**

Seminario di specializzazione

I NUOVI ADEMPIMENTI PRIVACY PER GLI STUDI PROFESSIONALI

Scopri le sedi in programmazione >

IMPOSTE INDIRETTE

Imposta di bollo

di **EVOLUTION**



L'imposta di bollo è un'imposta indiretta, disciplinata dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, che si applica a tutti gli atti indicati nella tariffa allegata al Decreto stesso. Restano esclusi gli atti legislativi e, in alcuni casi, gli atti amministrativi dello Stato, Regioni, Province e Comuni.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione "Imposte indirette", una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo analizza gli aspetti principali relativi all'applicazione dell'imposta di bollo prevista dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

L'imposta di bollo è un'imposta pagata dal **soggetto che genera l'atto**, o da colui che lo utilizza, fin dall'origine o nel momento in cui viene utilizzato (in caso d'uso), con versamento postale o in modo virtuale.

Il presupposto impositivo è costituito dalla formazione per iscritto di determinati **atti, documenti e registri indicati nella [Tariffa parte I](#)** del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, se **formati nel territorio dello Stato**; tali documenti devono essere assoggettati ad imposta all'atto dell'emissione, prima di qualsiasi scritturazione, in caso d'uso per i documenti e i registri indicati nella parte II della Tariffa.

L'obbligo al versamento dell'imposta di bollo, in base all'[articolo 22, D.P.R. 642/1972](#), è riconosciuto verso tutti coloro che **partecipano alla formazione dell'atto, documento o registro** oggetto dell'imposta o comunque lo hanno utilizzato, ricevuto o accettato.

L'importo da pagare per assolvere l'imposta di bollo dipende dalla tipologia di atto, documento o registro da certificare e sarà determinato in:

- **misura fissa**, prescindendo dal valore indicato nel documento, ad esempio per gli estratti conto, documenti di carattere commerciale, atti rogati o autenticati dai notai o pubblici ufficiali;

- **misura proporzionale**, per cambiali, comunicazioni periodiche alla clientela, libri contabili che può variare:
 1. in **misura percentuale** sull'importo indicato nell'atto;
 2. **per foglio** con cui l'importo dell'imposta aumenta all'aumentare del numero dei fogli utilizzati (ciascun foglio è considerato composto da 4 pagine);
 3. **per copia** con cui l'imposta dovuta varia in funzione delle copie, totali o parziali, dei documenti per cui si richiede l'attestazione della conformità all'originale;
 4. **per tabulati meccanici** con cui l'imposta dovuta sarà determinata dalle linee effettivamente utilizzate (la maggiore imposta scatta ogni 100 linee o frazioni).

Nel caso di **imposta proporzionale** gli importi saranno arrotondati all'unità di euro.

Il **pagamento dell'imposta di bollo**, in base all'[articolo 1, comma 80, L. 27 dicembre 2006, n. 296](#) (Legge Finanziaria 2017) può avvenire:

- mediante **pagamento a intermediario** convenzionato con l'Agenzia delle Entrate;
- **in modo virtuale**, con il pagamento direttamente presso l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate o tramite banca o posta.

In caso di **omesso o insufficiente pagamento** dell'imposta di bollo e per l'omessa o infedele dichiarazione di conguaglio viene prevista:

- una sanzione amministrativa **dal 100% al 500% dell'imposta** o della maggiore imposta, chi non corrisponde, in tutto o in parte l'imposta di bollo dovuta sin dall'origine;
- una sanzione amministrativa **da 2 a 10 volte l'imposta**, con un **minimo di € 103,29** (salvo quanto previsto dall'[articolo 32, comma 2, L. 227/1977](#)), in caso di violazioni relative alle cambiali;
- una sanzione amministrativa **dal 100% al 200% dell'imposta dovuta in caso di omessa o infedele dichiarazione di conguaglio** prevista dall'[articolo 15, D.P.R. 642/1972](#).

Se la dichiarazione di conguaglio è presentata con un **ritardo non superiore a 30 giorni** si applica la sanzione amministrativa **dal 50% al 100% dell'imposta dovuta**.

Ai sensi dell'[articolo 37, D.P.R. n. 642/1972](#), l'Amministrazione Finanziaria potrà procedere **all'accertamento** dell'imposta di bollo **entro 3 anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione**.

La decorrenza di tale periodo, però, non sana la violazione del pagamento del tributo che dovrà comunque essere assolto affinché il documento possa essere utilizzato.



EVOLUTION Euroconference

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 15 giorni >

Design by volare, Gaudenzi / Freepik

RASSEGNA RIVISTE

Come creare una mentalità vincente per far fronte ai cambiamenti legati alla professione del consulente del lavoro

di **Silvia Cusmai**

Articolo tratto da "Visio Pro n. 18/2018"

Che cosa motiva le persone? Che cosa le spinge a fare una cosa piuttosto che un'altra? È davvero il denaro la leva più importante? Si può dare a qualcuno motivazione o, come dicono alcuni, è pura utopia? A questa e ad altre domande cercheremo di dare risposta analizzando le leve che si possono impiegare affinché le prime persone a superare certe convinzioni limitanti siano per primi i titolari degli studi professionali. Tutto dipende da come si interpreta il cambiamento legato al mondo della consulenza del lavoro, riuscire ad avere un atteggiamento mentale vincente significa riprogrammare le abitudini quando non sono più funzionali all'obiettivo che si vuole raggiungere. [Continua a leggere...](#)

[VISUALIZZA LA COPIA OMAGGIO DELLA RIVISTA >>](#)

[Segue il SOMMARIO di Vision Pro n. 18/2018](#)

Strategia

"Innovazione e studi legali" di Michele D'Agnolo

Organizzazione

"L'organizzazione dello studio legale nell'evento "Diritto al Futuro"" Intervista all'avvocato Marco Ferraro

"Le linee guida ASLA e lo schema di certificazione" Intervista all'avvocato Fulvio Pastore Alinante

"La società cooperativa tra avvocati, un modello snello ed efficace per la gestione dello studio legale" di Paola Parigi

"L'esperienza della prima cooperativa tra avvocati d'Italia" Intervista all'avvocato Francesco Paolo Bello

Mercato

"L'esplorazione del mercato legale nell'evento "Diritto al Futuro"" Intervista all'avvocato Alberto Pasino

"Le esigenze dei clienti dei servizi legali" Intervista alla prof. Nadia Olivero

"Professione legale e innovazione digitale, una relazione in via di costruzione" di Claudio Rorato

Diversity

"La diversity negli studi legali" Intervista all'avvocato Barbara De Muro

Formazione

“La formazione per gli avvocati del futuro” *Intervista all’avvocato Gianluca Albè*

“La gestione del *know how*” *Intervista alla prof. Marta Silvia Cenini*

“L’importanza dell’esperienza pratica nel *curriculum* dello studente di giurisprudenza” *Intervista al dottor Antonio Alderuccio*

“Le nuove competenze per l’avvocato del futuro” *di Mario Alberto Catarozzo*

Strategia

“L’utilizzo del *business model canvas* negli studi professionali – potenzialità e opportunità” *di Elena Iotti*



VISION PRO

Trimestrale dedicato agli strumenti e alle tecniche di sviluppo per i professionisti e gli studi professionali

IN OFFERTA PER TE € 58,50 + IVA anziché € 90 + IVA

Offerta non cumulabile con sconto Privilege ed altre iniziative in corso, valida solo per nuove attivazioni. Rinnovo automatico a prezzo di listino.

-35%

ABBONATI ORA